



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO - LEGGE 1 luglio 2020 n.110**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Valutati i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e, precisamente:*

- *la necessità di integrare la normativa sammarinese in materia di aviazione civile attraverso la disciplina per la gestione e l'utilizzo di aviosuperfici in territorio al fine di garantire e promuovere la salvaguardia della sicurezza aerea anche per tali operazioni aeree;*
- *l'urgenza di dare riscontro alle predette necessità considerando, in particolare, il costante e rapido incremento del settore aeronautico sammarinese;*

*Vista la delibera del Congresso di Stato n.9 adottata nella seduta del 29 giugno 2020;*

*Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:*

## **LA DISCIPLINA, LA GESTIONE E L'UTILIZZO DELLE AVIOSUPERFICI- ELISUPERFICI NEL TERRITORIO SAMMARINESE PER LO SVILUPPO E LA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA**

### **TITOLO I NORME GENERALI**

#### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Ai fini del presente decreto-legge:
  - a) per "aviosuperficie" si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, non certificata come struttura aeroportuale ai sensi dell'articolo 55 della Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche;
  - b) per "elisuperficie" si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;
  - c) per "aviosuperficie in pendenza (AP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due per cento;
  - d) per "aviosuperficie non in pendenza (ANP)" si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due per cento;
  - e) per "elisuperficie in elevazione" si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno;
  - f) per "Autorità" si intende l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima;

g) per “HEMS” (*Helicopter Emergency Medical Service*) si intende il servizio medico di emergenza con elicottero.

**Art. 2**  
*(Applicabilità)*

1. Le disposizioni del presente decreto-legge si applicano:
  - a) alle aviosuperfici come definite all'articolo 1;
  - b) alle operazioni di aeromobili su aviosuperfici.
2. Le disposizioni del presente decreto-legge non si applicano al personale, ai mezzi di Polizia o di qualunque altra pubblica autorità autorizzata a compiere operazioni di servizio pubblico in territorio sammarinese.
3. Le disposizioni del presente decreto-legge disciplinano:
  - a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
  - b) le caratteristiche fisiche e la segnaletica delle aviosuperfici;
  - c) le operazioni su aviosuperfici.

**Art. 3**  
*(Gestione ed uso delle aviosuperfici)*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, l'aviosuperficie è gestita da persona fisica o giuridica responsabile della sua rispondenza ai requisiti previsti dal presente decreto-legge, della sua agibilità in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate.
2. La gestione di un'aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte del Congresso di Stato o della competente autorità amministrativa.
3. L'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore, che è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attività, ed è limitato ai voli provenienti da Paesi dell'Area Schengen.
4. Nei casi di cui agli articoli 12 comma 8, 16 comma 2 e 17 comma 4 ed agli articoli 21 comma 4 e 22 comma 2 per la gestione e l'uso dell'aviosuperficie è richiesta specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità secondo la procedura di cui all'Allegato 1.

**Art. 4**  
*(Gestione – norme procedurali)*

1. La persona fisica o il rappresentante legale della persona giuridica che gestisce l'aviosuperficie non devono aver riportato condanne penali, anche non definitive, o non devono avere pendenze penali per i seguenti reati:
  - a) reati contro l'ordine pubblico;
  - b) reati non colposi contro lo Stato;
  - c) reati in materia di aviazione civile come previsti dalla Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche ed integrazioni e dalla Legge 5 settembre 2014 n. 139.
2. Il gestore trasmette all'Autorità almeno quaranta giorni prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie i certificati o, ove consentito, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi della Legge 5 ottobre 2011 n. 159 comprovanti quanto richiesto dal comma 1, gli estremi per la sua identificazione e per quella del proprietario dell'area destinata ad aviosuperficie, i dati caratteristici dell'aviosuperficie e ogni altra documentazione richiesta dall'Autorità.
3. Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione il gestore deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:
  - a) il possesso delle autorizzazioni previste dall'vigente normativa urbanistica;
  - b) che l'elisuperficie è conforme alle normative vigenti in materia di antincendio.
4. L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi modifica degli elementi indicati nei precedenti commi 2 e 3 devono essere tempestivamente comunicati dal gestore all'Autorità.

## **Art. 5**

### *(Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici)*

1. Il pilota, oltre a richiedere il consenso di cui all'articolo 3 comma 3, comunica al gestore i seguenti dati per ciascun movimento:
  - a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
  - b) tipo dell'aeromobile;
  - c) marche dell'aeromobile;
  - d) numero persone a bordo;
  - e) orario partenza e destinazione;
  - f) orario di arrivo e provenienza;
  - g) tipo del volo.
2. Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati di cui al comma precedente. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alla Polizia Giudiziaria ed all'Autorità.

## **Art. 6**

### *(Attività su aviosuperfici)*

1. Sulle aviosuperfici, oltre all'effettuazione di attività non remunerate, sono consentite anche le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo.
2. Ferma restando la responsabilità del gestore dell'aviosuperficie, le attività di trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo si svolgono sotto la responsabilità del titolare delle relative licenze ed autorizzazioni rilasciate ai sensi della Legge 29 luglio 2014 n. 125 e successive modifiche.

## **Art. 7**

### *(Elisuperficie occasionale)*

1. E' considerata elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.
2. Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo in cui accerta il rispetto delle seguenti condizioni:
  - a) la dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;
  - b) l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;
  - c) esistenza di un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;
  - d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;
  - e) l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni;
  - f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.
3. L'uso di una elisuperficie occasionale è consentito nei seguenti casi:
  - a) effettuazione di attività aerea occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR (Visual flight rules - Regole di volo a vista) diurno;
  - b) interventi di emergenza come definiti dall'Autorità che sarà definito con apposito regolamento.
4. Per l'uso di una elisuperficie occasionale non è necessaria la figura del gestore di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge, la segnaletica e assistenza antincendio; il pilota è responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.
5. L'uso di una elisuperficie occasionale è consentito anche per lo svolgimento di attività aerea privata ed è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio sammarinese o dell'area Shengen.
6. L'uso di una elisuperficie occasionale ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al

consenso del proprietario dell'area; se la elisuperficie occasionale è ubicata su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte del Congresso di Stato o della competente autorità amministrativa.

7. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

### **Art. 8** *(Comunicazioni)*

1. Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale il pilota deve trasmettere all'Autorità le seguenti informazioni:

- a) aeroporto, aviosuperficie o elisuperficie di partenza;
- b) coordinate geografiche dell'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione è ubicata;
- c) tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;
- d) ora prevista di decollo;
- e) ora prevista di approdo;
- f) nominativo del pilota responsabile del volo;
- g) numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;
- h) tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione;
- i) tempo previsto durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera h) sull'elisuperficie o aviosuperficie di destinazione.

2. L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota all'Autorità.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai voli di trasferimento sulle aviosuperfici di cui all'articolo 3 del presente decreto-legge aventi origine o destinazione, senza scali intermedi, in Paesi dell'Area Schenghen.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio, soccorso ed emergenza.

### **Art. 9** *(Limitazioni)*

1. La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie è subordinato alla autorizzazione dell'Autorità.

2. L'Autorità può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione dell'attività di gestione o dell'uso dell'aviosuperficie è comunque disposta quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 4 comma 1. E' comunque immediatamente disposta per motivi di sicurezza ovvero per altre esigenze di pubblico interesse.

3. L'Autorità può altresì limitare per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attività aerea su una elisuperficie occasionale.

### **Art. 10** *(Disposizioni generali)*

1. Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni ed alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dall'Autorità.

2. L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista e, limitatamente ai velivoli, nelle ore diurne.

3. Il pilota è responsabile del rispetto della normativa aeronautica vigente.

4. L'Autorità può revocare, sospendere o modificare, in applicazione della normativa vigente, le

autorizzazioni le certificazioni e le licenze rilasciate quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente decreto-legge.

## **TITOLO II** **ATTIVITA' ELICOTTERISTICA SU ELISUPERFICI**

### **Art. 11**

*(Elisuperfici – Caratteristiche tecniche)*

1. La dimensione minima dell'area di approdo e decollo deve essere almeno una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto.
2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
6. Deve essere installata una manica a vento.
7. La segnaletica diurna deve essere quella indicata nell'Allegato 2.
8. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata nell'Allegato 2.
9. Per le operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.

### **Art. 12**

*(Elisuperficie in elevazione - Caratteristiche tecniche)*

1. Oltre ai requisiti di cui al precedente articolo 11, alla elisuperficie in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.
2. L'area destinata ad elisuperficie deve essere:
  - a) piana e di pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;
  - b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisca ostacolo.
3. Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operarvi, anche in caso di atterraggio violento.
4. Nell'area circostante l'area di decollo e di approdo non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti che per la loro funzione devono essere collocati sul bordo dell'area di decollo e di approdo non deve eccedere i 25 cm.
5. Devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoruscito dall'elicottero e deve essere disponibile, durante le operazioni, una assistenza antincendio adeguata al tipo di elicottero utilizzato.
6. La segnaletica diurna deve essere quella indicata nell'Allegato 2.
7. In caso di operazioni notturne l'elisuperficie deve essere provvista della segnaletica notturna indicata nell'Allegato 2.
8. L'uso dell'elisuperficie in elevazione deve essere autorizzato dall'Autorità secondo la procedura di cui all'Allegato 1.

**Art. 13**  
*(Assistenza antincendio)*

1. Deve essere dotata di assistenza antincendio:
  - a) una elisuperficie in elevazione;
  - b) una elisuperficie che costituisce la base per le operazioni di trasporto pubblico e HEMS;
  - c) una elisuperficie a servizio di strutture ospedaliere e quella utilizzata per attività di trasporto pubblico, ove si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento;
  - d) una elisuperficie che costituisce la base per le operazioni di attività aero scolastica.
2. L'assistenza antincendio deve essere conforme alle disposizioni emanate dal Servizio di Protezione Civile, e pertanto:
  - l'elisuperficie deve essere classificata in accordo alla normativa vigente, e fornita dei relativi agenti estinguenti e dotazioni;
  - nel corso delle operazioni deve essere disponibile, secondo necessità, personale abilitato per l'assistenza antincendio e l'impiego delle relative dotazioni, potendosi autorizzare impianti automatici quale mezzo di soddisfacimento dei requisiti di protezione antincendio.
3. Ai fini della conduzione delle operazioni di volo il gestore dell'elisuperficie comunica all'Autorità la conformità dell'elisuperficie alle disposizioni di cui al comma precedente.

**Art.14**  
*(Norme operative)*

1. L'attività aerea notturna è consentita soltanto su una elisuperficie autorizzata dall'Autorità alle operazioni notturne secondo la procedura di cui all'Allegato 1.
2. Lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.

**Art. 15**  
*(Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su una elisuperficie)*

1. Il pilota che intende impiegare elicotteri su una elisuperficie occasionale deve:
  - a) essere in possesso di una licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
  - b) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 130 ore;
  - c) aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.
2. Il pilota che intende impiegare elicotteri in attività notturna su una elisuperficie deve:
  - a) essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;
  - b) essere in possesso della qualificazione I.F.R. (Instrument flight rules - Regole del volo strumentale) in corso di validità;
  - c) avere un'attività di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attività notturna;
  - d) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.
3. Il pilota che per la prima volta intende svolgere attività notturna su una elisuperficie in elevazione deve avere effettuato almeno tre approdi e tre decolli sulla medesima durante le ore diurne.

**Art. 16**  
*(Attività di trasporto pubblico con elicotteri)*

1. E' consentito il trasporto pubblico su una elisuperficie nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla

documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su una elisuperficie. Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una preventiva ricognizione a terra ed in volo sulla elisuperficie di prevista utilizzazione. Le risultanze delle ricognizioni effettuate devono essere custodite dalla società secondo procedure approvate dall'Autorità.

2. La base operativa dell'operatore deve essere una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'articolo 3; l'uso di detta elisuperficie deve essere autorizzato dall'Autorità secondo la procedura di cui all'Allegato 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 11 e 12, ove applicabile, deve essere provvista di:

a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica e apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

3. una elisuperficie occasionale può essere utilizzata per il trasporto pubblico, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 7, 8, 9 ed 10. Se utilizzata quale base per le operazioni devono essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni:

a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;

b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

4. L'elisuperficie utilizzata per attività di trasporto pubblico con voli di linea oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma 2 b) ed agli articoli 11, 12 e 13 deve essere provvista di:

a) servizio di sicurezza e controllo radiogeno passeggeri e bagaglio a mano;

b) piani di emergenza per *safety, security, evacuazione*;

c) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.

5. Una elisuperficie aperta alle operazioni notturne può essere utilizzata solo da elicotteri ed equipaggi abilitati al volo strumentale.

6. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non si applicano alle operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) da disciplinarsi con apposito regolamento dell'Autorità.

#### **Art. 17**

##### *(Attività aero scolastica con elicotteri)*

1. L'attività aero scolastica su una elisuperficie è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su una elisuperficie.

2. Non è consentito l'utilizzo di una elisuperficie occasionali, se non per le attività di addestramento con istruttore a bordo.

3. L'attività aero scolastica si svolge sotto la responsabilità del direttore della scuola e sotto la sorveglianza di un istruttore.

4. L'uso per attività aero scolastica dell'elisuperficie che costituisce base per le operazioni deve essere autorizzato dall'Autorità secondo la procedura di cui all'Allegato 1. Tale elisuperficie oltre a soddisfare i requisiti di cui agli articoli 11 e, ove applicabile, 12 deve essere provvista di:

a) sistema di protezione atto a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;

b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.

5. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

#### **Art. 18**

##### *(Lavoro aereo con elicottero)*

1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego

dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su una elisuperficie.

2. L'attività di lavoro aereo su una elisuperficie si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.
3. una elisuperficie occasionale può essere utilizzata alle condizioni previste nell'articolo 7 per l'attività di lavoro aereo, a prescindere dal numero di movimenti di cui al comma 3 dello stesso articolo. Qualora l'elisuperficie occasionale è utilizzata come base temporanea, il direttore operativo dispone una ricognizione a terra ed in volo, per stabilire l'adeguatezza dell'elisuperficie rispetto alle condizioni di cui all'articolo 7 comma 2 ed il soddisfacimento delle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) presenza di manica a vento o altro mezzo idoneo di segnalazione del vento;
  - b) misure atte a mantenere sgombra l'elisuperficie da persone, animali e cose;
  - c) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
4. L'esercente dell'elicottero deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli elicotteri impiegati.

### **TITOLO III** **ATTIVITA' SU AVIOSUPERFICIE CON VELIVOLI**

#### **Art. 19**

*(Aviosuperfici terrestri – Caratteristiche tecniche)*

1. Le dimensioni della pista devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo.
2. L'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie.
3. Deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo.
4. Gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo.
5. Durante le operazioni l'area deve essere sgombra da persone, animali o oggetti che possano ostacolare le operazioni.
6. Deve essere installata una manica a vento.
7. Le caratteristiche fisiche delle piste e la segnaletica sono riportate nell'Allegato 3.

#### **Art. 20**

*(Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici)*

1. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:
  - a) essere in possesso di una licenza di pilota civile in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
  - b) aver svolto una attività minima di volo pari ad almeno cinque decolli e cinque approdi su aviosuperfici;
  - c) avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
2. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:
  - a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (AP);
  - b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
  - c) aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
3. Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:
  - a) essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
  - b) essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;
  - c) avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.
4. I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:
  - a) all'uso delle aviosuperfici in pendenza;

- b) all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;
  - c) a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio approvate dall'Autorità.
5. Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), possono essere convalidate dall'Autorità se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto -legge.

### **Art. 21**

#### *(Trasporto pubblico con velivoli)*

1. L'uso di una aviosuperficie per attività di trasporto pubblico con velivoli è consentito esclusivamente per i voli:
  - a) non di linea;
  - b) con velivoli di massa massima al decollo non superiore a 5700 kg e numero di posti passeggeri non superiore a 9.
2. Le operazioni su una aviosuperficie sono consentite nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.
3. Il trasporto pubblico avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.
4. L'uso di una aviosuperficie per trasporto pubblico deve essere autorizzato dall'Autorità secondo la procedura di cui all'Allegato 1. Detta aviosuperficie oltre i requisiti di cui all'articolo 20 deve soddisfare i seguenti requisiti:
  - a) recinzione se trattasi di aviosuperficie terrestre;
  - b) area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo;
  - c) utenza telefonica;
  - d) apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.
5. L'Autorità può richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di procedure operative specifiche.
6. Il gestore deve rendere disponibile all'Autorità il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella riportata nell'Allegato 3 e deve determinare le seguenti distanze di pista da sottoporre all'Autorità per approvazione:
  - a) corsa disponibile per il decollo;
  - b) distanza disponibile per il decollo;
  - c) distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
  - d) distanza disponibile per l'atterraggio.
7. Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.
8. L' esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza dei velivoli impiegati.

### **Art. 22**

#### *(Attività aero scolastica con velivoli)*

1. L'attività aero scolastica è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su di una aviosuperficie.
2. L'uso per attività aero scolastica di una aviosuperficie che costituisce la base per le operazioni deve essere autorizzato dall'Autorità secondo la procedura di cui all'Allegato 1. Durante le attività, su tale aviosuperficie, devono essere soddisfatti, i seguenti requisiti:
  - a) sistema di protezione o di procedure atto a mantenere sgombra l'area di manovra da persone, animali e cose;

- b) utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra;
- c) elaborato grafico degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e di decollo secondo quanto specificato nella tabella riportata nell'Allegato 3.
- 3. Devono inoltre essere disponibili dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio nonché di pronto soccorso sanitario.
- 4. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

**Art. 23**

*(Lavoro aereo con velivoli)*

- 1. L'attività di lavoro aereo è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione di impiego dell'aeromobile. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su una aviosuperficie.
- 2. L'attività di lavoro aereo su di una aviosuperficie si svolge sotto la responsabilità dell'esercente.
- 3. L'esercente dell'aeromobile deve riportare nella documentazione d'impiego le tabelle e/o i grafici delle prestazioni e le procedure di contingenza degli aeromobili impiegati.

**TITOLO IV  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 24**

*(Norme di coordinamento)*

- 1. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione della normativa vigente in materia di importazione merci e di ingresso e permanenza degli stranieri in Repubblica.

**Art. 25**

*(Norme transitorie)*

- 1. I soggetti privati che alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge gestiscono aviosuperfici in forza di precedenti autorizzazioni pubbliche, proseguono nella gestione alle medesime condizioni fino alla naturale scadenza.
- 2. Le disposizioni relative alle dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio di cui all'articolo 22, comma 4, ultimo periodo ed all'articolo 23, comma 2, ultimo periodo, diventeranno obbligatorie per i gestori di aviosuperficie a partire dal momento della loro definizione e disciplina attraverso l'emanazione di apposite normative, prescrizioni o riferimenti tecnici da parte del Servizio di Protezione Civile.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 luglio 2020/1719 d.F.R.*


I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Mancini – Grazia Zafferani*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

**REQUISITI PROCEDURALI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA GESTIONE E L'USO DI AVIOSUPERFICI**


1. Nei casi in cui è richiesta l'autorizzazione per la gestione e l'uso di una aviosuperficie, il gestore presenta domanda all'Autorità corredata delle documentazioni necessarie a dimostrare la rispondenza ai requisiti applicabili.
2. L'Autorità, effettuata la verifica tecnico-operativa per l'accertamento del soddisfacimento dei requisiti del presente decreto-legge, autorizza la gestione e l'uso dell'aviosuperficie, ovvero comunica al gestore l'esito negativo, motivandolo.
3. L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata su istanza del gestore ed a seguito dell'esito favorevole degli accertamenti dell'Autorità circa la permanenza dei requisiti previsti dal presente decreto-legge.

## MANICA A VENTO




Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante.  
 In alternativa a bande alternate dei due colori.  
 In caso di operazioni notturne la manica a vento deve essere illuminata.

## SEGNALETICA: DIMENSIONI E COLORI



Per le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere la lettera identificativa H, di colore rosso, è inserita in una croce, identificativa della natura sanitaria del sito, di colore bianco.  
 L'orientamento della lettera H, nella direzione dei due lati paralleli, indica la direzione di atterraggio preferenziale.

## SEGNALETICA: DIURNA E NOTTURNA



Per le elisuperfici in elevazione il fondo deve essere verde.

Per operazioni notturne sono richieste le luci perimetrali e le luci orizzontali dell'area di decollo e approdo

Il numero delle luci del grafico è indicativo.

## REQUISITI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE FISICHE ED ALLA SEGNALETICA DIURNA APPLICABILI ALLE AVIOSUPERFICI TERRESTRI

### **Piste pavimentate.**

Segnalazione della pista con striscia continua bianca di almeno 30 cm di spessore di:

- bordi pista laterali;
- soglia pista, in entrambe le direzioni;
- asse pista, con striscia discontinua di 30 metri ad intervalli di 20 metri;
- codice identificativo dell'orientamento magnetico della pista, costituito da due numeri, posizionato sulla pista in prossimità della soglia.

Posizionamento nelle vicinanze della pista di indicatore della direzione di atterraggio T di colore bianco o arancio qualora assicurati un migliore contrasto con il terreno circostante, composto da due bracci aventi le dimensioni di 4 m di lunghezza e 0,4 m di spessore.

### **Piste non pavimentate.**

Segnalazione di bordo pista con segnalatori bianchi piatti rettangolari a livello con la superficie, lunghi 3 m larghi 1 m, spazati ad intervalli non superiori a 90 m; oppure Segnalatori frangibili, disposti a coppie simmetriche rispetto all'asse pista con analoga spaziatura, con altezza massima di 0,36 m.

Gli angoli della pista devono essere segnalati con due segnalatori adiacenti e posizionati ortogonalmente tra loro.

Segnalatore di soglia pista con indicazione dell'orientamento magnetico della pista.


Sistemi di segnalazione diversi da quanto sopra devono essere accettabili per l'Autorità.

### **Larghezza delle piste.**

Per l'utilizzo in attività di trasporto pubblico o per attività aeroscolastica le piste devono avere le seguenti dimensioni minime:

larghezza della pista pari ad almeno 18 metri;


- area contenente la pista con lo stesso andamento piano altimetrico, di dimensioni pari a due volte la larghezza di pista, priva di ostacoli;
- area di sicurezza a fine pista, qualora sul prolungamento della stessa le caratteristiche orografiche del terreno o la presenza di ostacoli siano ritenuti pericolosi in caso di uscita di pista del velivolo.



Colore bianco o arancio in relazione alla maggiore visibilità rispetto all'ambiente circostante. In alternativa a bande alternate dei due colori

Zona nelle direzioni di approdo e decollo per aviosuperfici adibite a T.P.P. e attività aeroscolastica, interessate dal rilievo degli ostacoli

## VISTA IN PIANTA



LUNGHEZZA AVIOSUPERFICIE	A m	B m	C m	P
< 800 m	30	60	1200	1/30
DA 800 A 1200 ESCLUSI	60	80	2500	1/30
DA 1200 A OLTRE	60	150	3000	1/30

**P = PENDENZA AL DI SOPRA DELLA QUALE VANNO RILEVATI GLI OSTACOLI ESISTENTI**